

Appunti sull'Orario di lavoro/e il Disegno di Legge n. 1167/B

Premessa

Il tema dell'orario di lavoro è un tema molto complesso per le ricadute che ha:

- Sull'o.d.l.
- Sulla qualità della vita
- Sulla competitività dell'impresa (utilizzo impianti)
- Sull'occupazione
- Sulla salute e sicurezza
- Ecc, ecc.

Un tema molto presente nei rinnovi CCNL degli anni '70 fino all'inizio degli anni 2000.

Basti pensare all'avviso comune OO.SS./Confindustria del 12.11.97.

Mentre è intervenuta negli ultimi molto la normativa/legislazione sia Naz.le che Europea.

Una materia complessa perché esso abbraccia tantissime questioni e altrettante specificità e tipologie di rapporto di lavoro.

❖ Le fonti in materia di orario:

- La legislazione Nazionale e Comunitaria
- La contrattazione collettiva

❖ Il rapporto e l'equilibrio tra le tre fonti è sempre stato uno dei temi più discussi e a volte controversi, in particolare:

- ✓ L'orario normale settimanale. I tetti giornalieri e settimanali dell'orario di lavoro
- ✓ Il lavoro straordinario e le procedure per il suo utilizzo
- ✓ Gli incentivi e disincentivi dell'orario di lavoro

- ✓ Lavoro notturno: normativa comunitaria e nazionale e dei singoli contratti e i limiti previsti per alcune tipologie al lavoro notturno
- ✓ Orari flessibili
- ✓ Lavoro a turni
- ✓ Banche delle ore
- ✓ Riposi: giornalieri, settimanali, intermedi, pausa di lavoro, ferie
- ✓ Flessibilità in entrata e uscita
- ✓ Congedi parentali, loro utilizzo e reinserimento dopo l'utilizzo
- ✓ Part-time:
 - lavoro supplementare regolamentazione clausole flessibili ed elastiche
 - i CCNL e il part-time
 - Durata dell'orario del part-time
 - La trasformazione del contratto part-time

N.B.: La Direttiva 2003/8 in vigore dal 2/8/2004 fissa la durata dell'orario medio (7 gg = 48 ore compreso lo straordinario) i Paesi membri possono fissare disposizioni purché migliorative.

Il Disegno di Legge nr. 1167/B

Contiene molte cose importanti su:

- Modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro (art.7 pag. 12)
- Disposizioni al rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 16 pag.18)
- Pari opportunità nella P.A. (art. 21 pag. 21)
- Riordino congedo maternità (art. 25 pag. 26)
- Incentivi occupazione femminile (art. 46 pag. 63)

In sintesi prevede:

a) modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro

Sono previste modifiche:

- Art. 41 D.L. 25.6.2008 n. 112 al comma 3 e 4 sulle disposizioni di violazioni riguardante la quantità, la qualità, le procedure delle sanzioni.
- All'art. 11 D.L. 27.7.1999 nr. 71 comma 7 la deroga alla Contrattazione sulla fruizione dei riposi compensativi dei lavoratori marittimi

b) disposizioni al rapporto di lavoro a tempo parziale

entro 180 giorni le Amministrazioni Pubbliche possono rivalutare i provvedimenti di concessione da tempo pieno a tempo parziale

c) pari opportunità nella P.A.

Al D.L. 30.3.2001 n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- All'art. 1 comma 1 lettera "c" : è previsto un migliore utilizzo delle risorse umane attraverso la formazione e lo sviluppo professionale come nel lavoro privato garantendo pari opportunità.
- All'art. 7 il comma 1 è sostituito prevede : le P.A. la parità uomini – donne la non discriminazione il benessere organizzativo la formazione professionale la salute e sicurezza e ad eliminare ogni forma di violenza.
- All'art. 57 comma 1 nella premessa è previsto:

- 1) che la P.A. entro 120 gg. costituiscono: "il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni". Il Comitato sostituisce e unifica le competenze dei Comitati Pari Opportunità , paritetici sul mobbing previsti dalle Leggi e dai CCNL.

- 2) La composizione del Comitato Unico e Paritetico, il (1 per ogni OO.SS. e da un pari n. dell'amministrazione). Presidente è designato dall'Amministratore.
- 3) Il Comitato Unico opera con la Consigliera Naz.le di parità e ha compiti: propositivi, consultivi di verifica, interviene su temi quali efficienza, produttività benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni.
- 4) Modalità di funzionamento dei Comitati Unici saranno indicati dalle linee guida entro 90 gg. dal Dip. Della Funzione Pubblica e dal Dip. Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
- 5) La mancata costituzione del Comitato Unico ricade sulla responsabilità dei dirigenti
 - All'art. 57 lettera "d": i soggetti che possono finanziare le azioni positive e le attività dei Comitati Unici.
 - All'art. 57 comma 2: le P.A. devono adottare le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea

d) riordino congedo maternità e parentale fuori dal rapporto di lavoro

e) incentivi all'occupazione femminile

- All'art. 1 Legge 24.12.2007 n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) comma 28: entro 24 mesi il Ministro del Welfare in conformità all'art. 117 della Costituzione emanazione di Decreti finalizzati alla riforma/riordino degli ammortizzatori sociali / sostegno al reddito.
 - 2) Comma 30: entro 24 mesi emanazione di decreti su riordino della normativa servizi all'impiego, incentivi all'occupazione, apprendistato.
 - 3) Comma 81: entro 24 mesi emanazione di decreti per il riordino della normativa a sostegno dell'occupazione femminile nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - Incentivi e sgravi contributivi a sostegno degli orari flessibili (conciliazione lavoro – famiglia) e l'aumento dell'occupazione femminile.

- Revisione della normativa sui congedi parentali in particolare: durata incremento dell'indennità.
- Rafforzamento (art.9 del 8.3.2000 nr. 53) degli istituti a sostegno del tempo parziale e del telelavoro.
- Utilizzo dei Fondi Comunitari (FSE) e Nazionali (PON) prioritariamente per l'occupazione femminile, per la formazione, per l'inserimento.
- Garanzia della parità in materia di occupazione e lavoro.
- Monitoraggio sulle differenze retributive.
- Sostegno all'imprenditoria femminile.
- Agevolazioni per l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro
- Definizione degli adempimenti di parità delle imprese.